



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO STAMPA N. 1 DELL'1 luglio 2005

La Commissione Disciplinare si riunirà giovedì 7 luglio 2005, con inizio alle ore 14.30, per esaminare:

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. BOLOGNA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore **MAZZONE** Carlo (gara Parma-Bologna del 14/6/05 – C.U. 375 del 15/6/05).

Reclamo della Soc. GENOA avverso la squalifica per **sei** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **SOTTIL** Andrea (gara Piacenza-Genoa del 5/6/05 – C.U. 368 del 7/6/05).

Reclamo della Soc. AREZZO avverso l'ammenda di € 25.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Vicenza dell'11/6/05 – C.U. 371 del 13/6/05).

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Guido ANGIOLINI – Presidente Soc. **Parma** violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PARMA violazione art. 2 comma 4 C.G.S.; per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 16/6/05).

Sig. Morris CARROZZIERI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.

Sig. Abaubacar BARA – c/o Soc. **Cesena** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Sig. Vincenzo PELLECCIA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agente di Calciatori.